

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5779 del 27/10/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA con sede legale in comune di Bologna - via Farini n. 22 ed unità locale in comune di Ferrara c.so Porta Reno n. 44. Autorizzazione Unica Ambientale per attività di istituto di credito.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6004 del 27/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 23976/2017/GV/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – **CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA** con sede legale in comune di Bologna, via Farini n. 22 ed unità locale nel comune di Ferrara, c.so Porta Reno n. 44 .
Autorizzazione Unica Ambientale per attività di istituto di credito.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 4/08/2017, prot. SUAP n. 93609, (trasmessa dal SUAP ad Arpae in data 16/08/2017, assunta al PGFE/2017/9310), dalla **CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**, nella persona di Simonetta Scalabrini in qualità di Legale rappresentante, con sede legale in comune di Bologna, via Farini n. 22, e sede locale in comune di Ferrara, c.so Porta Reno n. 44, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che trattasi di attività di istituto di credito;
- Considerato che l'istanza in oggetto è stata presentata dalla società per il rilascio del nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11
- Visto il parere del Comune di Ferrara - Settore Ambiente, assunto in Arpae in data 23/10/2017 al PGFE/2017/12048, relativo alla matrice rumore;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Viste:

- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla **CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA**, nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in comune di Bologna, via Farini n. 22, e unità locale in comune di Ferrara, c.so Porta Reno n. 44, CF 02089911206, per attività di istituto di credito.

1. Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Rumore</i>	<i>Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11</i>	<i>Comune</i>

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) RUMORE

1. Dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico che ricomprenda anche il funzionamento della sorgente S1, al fine di determinare il suo contributo acustico, onde garantire nel complesso del funzionamento di tutte le sorgenti sonore di pertinenza della Banca il rispetto dei limiti di rumore. Il rilievo dovrà essere svolto non appena la stagione termica lo consentirà; la data dovrà essere concordata con l'esponente e preventivamente comunicata al servizio Ambiente del Comune di Ferrara;
2. I risultati del rilievo di cui al punto 1. dovranno essere riportati in una relazione redatta ai sensi della DGR n. 673/2004, da inviare al Servizio Ambiente e ad Arpae entro 15 giorni dal suo svolgimento;
3. Qualora i risultati evidenziassero superamenti dei limiti di immissione di cui all'art. 2 della legge n. 447/95, nella relazione di cui al punto 2. dovranno essere riportate le idonee misure di mitigazione atte a garantire il rientro nei limiti di rumore da realizzarsi previo nulla osta del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara;

4. Dovrà essere eseguito entro 7 (sette) giorni dal termine dei lavori di cui al punto 3. un rilievo fonometrico per verificare l'efficacia degli stessi ed il rispetto dei limiti di rumore all'interno dell'abitazione dell'esponente. I risultati del rilievo dovranno essere riportati in una relazione redatta ai sensi della DGR n. 673/2004, da inviare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara entro 15 giorni dal suo svolgimento;

5. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire comunque nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente in materia di immissione di rumore nell'ambiente esterno.

Si precisa inoltre che:

- Nell'eventualità dovessero pervenire al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, lo stesso si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti;
- Il Comune di Ferrara si riserva di effettuare, mediante gli organi preposti per legge, tutte le ispezioni che riterrà necessarie per l'accertamento del rispetto in qualsiasi momento delle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Comune.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.